

COMUNE DI PORDENONE

**Regolamento
per
l'assegnazione di orti sociali**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 6 luglio 2009.
Testo entrato in vigore in data 25.07.2009*

SOMMARIO

- Articolo 1 - Disposizioni generali
- Articolo 2 - Aveni diritto
- Articolo 3 - Modalità di assegnazione
- Articolo 4 - Durata della concessione
- Articolo 5 - Oneri degli assegnatari
- Articolo 6 - Obblighi dell'assegnatario
- Articolo 7 - Disposizioni a tutela dell'ambiente
- Articolo 8 - Impedimento per malattia
- Articolo 9 - Decesso dell'assegnatario
- Articolo 10 - Accesso da parte di terzi
- Articolo 11 - Determinazione del canone
- Articolo 12 - Disposizioni transitorie
- Articolo 13 - Vigilanza
- Articolo 14 - Controversie

Articolo 1

Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si intende per orto sociale un appezzamento di terreno, di proprietà comunale e della dimensione media di 50 mq, destinato alla produzione di ortaggi. Gli orti saranno raggruppati ed occuperanno parzialmente alcune aree verdi di proprietà comunale che, con apposita delibera, vengono individuate dalla Giunta municipale. Ogni area destinata ad orti sociali sarà dotata di un collegamento all'acquedotto al solo scopo di innaffiare gli orti e di un ricovero per gli attrezzi di tutti gli assegnatari.

Articolo 2

Aveni diritto

Hanno diritto a richiedere l'assegnazione di un orto sociale:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Pordenone che, nella provincia di Pordenone, non siano proprietari di terreno agricolo e/o non usufruiscano di altro terreno;
- b) le scuole di ogni ordine e grado, per realizzare programmi didattici, formativi e riabilitativi.

Articolo 3

Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei singoli orti sociali avviene come segue:

- a) gli interessati presentano istanza all'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pordenone dal 15 al 30 ottobre di ogni anno. Nella domanda gli interessati dichiarano se desiderano condurre l'orto

- senza alcun uso di prodotti chimici industriali e/o secondo criteri biodinamici e se desiderano un orto di dimensioni più ridotte;
- b) Il Dirigente del Settore Politiche sociali compila una graduatoria che avrà come unico criterio di priorità la data di presentazione della domanda. Nell'assegnare i lotti il Dirigente raggruppa le richieste di quanti vogliono condurre l'orto senza alcun uso di prodotti chimici industriali e secondo criteri biodinamici ed assegna loro lotti isolati dagli altri. Se, esaurita la graduatoria, rimangono lotti liberi, il Dirigente del Settore Politiche sociali può riaprire i termini di presentazione delle domande.
 - c) i lotti disponibili vengono progressivamente assegnati stipulando un regolare atto di concessione;

2. Nessuna persona, nessuna famiglia e nessuna scuola può ottenere più di un lotto. Al termine dei cinque anni di concessione la persona assegnataria può ripresentare domanda, che viene inserita nell'ultima posizione della graduatoria per dar modo, secondo un criterio di rotazione, a quanti più aventi diritto di avere in concessione un orto.

Articolo 4

Durata della concessione

L'orto viene dato in concessione per una durata di 5 (cinque) anni ed è revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica necessità e con preavviso di 3 (tre) mesi senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Vengono di norma assegnati agli aventi diritto i lotti più vicini alla loro residenza.

Articolo 5

Oneri degli assegnatari

Le persone fisiche assegnatarie assumono questi oneri:

- a) coltivare l'orto con continuità, pena la revoca immediata della concessione;
- b) coltivare l'orto personalmente, valendosi dell'aiuto, se del caso, di parenti ed amici, ma solo in presenza dell'assegnatario;
- c) curare la manutenzione, l'ordine e la pulizia dell'orto, senza alterarne in alcun modo il perimetro e la fisionomia.
- d) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, in conformità alle indicazioni poste dal Settore Politiche sociali del Comune di Pordenone;
- e) usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune, coordinandosi con gli altri assegnatari;
- f) non avvalersi di manodopera retribuita per la conduzione;
- g) è fatto divieto di vendere i prodotti dell'orto sociale.

Questi stessi obblighi si applicano alle scuole, che condurranno l'orto con l'impegno di insegnanti, personale della scuola, alunni e, se richiesto dal progetto didattico, formativo e riabilitativo, da parenti ed amici degli alunni.

Articolo 6

Obblighi dell'assegnatario

1. Nell'area riservata all'orto non sono consentite, pena la revoca della concessione:
 - a) costruzioni di nessun tipo o l'impianto di alberi di qualsiasi specie;
 - b) l'allevamento di animali di qualsiasi specie;
 - c) l'erezione di recinzioni.
2. Inoltre la concessione viene revocata nel caso di:
 - a) mancata coltivazione o abbandono dell'orto per un periodo superiore a 2 (due) mesi senza informarne il Settore Politiche sociali;
 - b) ritardo superiore ai 3 (tre) mesi del pagamento dell'indennità di concessione;

Articolo 7

Disposizioni a tutela dell'ambiente

1. Nell'orto vanno utilizzati concimi naturali. Per la protezione dell'orto da attacchi di insetti, gli assegnatari che non si siano impegnati ad evitare l'uso di prodotti chimici industriali, si impegnano comunque ad un uso il più contenuto possibile di tali prodotti. Nell'orto non si possono scaricare materiali inquinanti o nocivi.
2. E' vietato inoltre bruciare stoppie, rifiuti, residui vegetali delle coltivazioni.

Articolo 8

Impedimento per malattia

1. L'assenza per malattia documentata che si protrae per più di 3 (tre) mesi, va segnalata al Settore Politiche sociali, che provvederà se del caso, alla sostituzione con altro richiedente presente in graduatoria.
2. L'assegnatario in caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi può farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al Settore Politiche sociali.

Articolo 9

Decesso dell'assegnatario

1. In caso di decesso o rinuncia del conduttore, l'orto libero verrà assegnato ad altra persona in base alla graduatoria approvata.
2. Il Settore Politiche sociali provvederà alla nuova assegnazione.

Articolo 10

Accesso da parte di terzi

Se l'assegnatario è assente non gli è consentito far accedere estranei nell'area destinata ad orti, salvo quanto previsto dall'art. 8 punto 2.

Articolo 11

Determinazione dell'indennità di concessione

1. L'indennità di concessione annua viene fissata in € 70,00 per gli orti di 50 mq, cifra che si compone di: a) 31 euro per l'uso del terreno; b) 34 euro forfettari per utilizzare l'acqua per innaffiare; c) 5 euro per l'uso del ricovero degli attrezzi condiviso con gli altri assegnatari. I punti a) e b) vengono ricalcolati in diminuzione se gli assegnatari hanno chiesto ed ottenuto un lotto più piccolo di quello standard di 50 mq.
2. L'indennità viene ogni anno aggiornata dalla Giunta comunale del tasso ufficiale di inflazione, su proposta dell'Ufficio Patrimonio.
3. L'aggiornamento sarà comunicato al concessionario entro il 30 novembre dell'anno in corso.
4. La prima indennità deve essere versata contestualmente alla sottoscrizione dell'atto
5. Negli anni successivi il concessionario deve versare il canone entro il 31 gennaio di ogni anno alla Tesoreria del Comune.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non specificato l'assegnatario dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal Settore Politiche sociali.
2. Per il coordinamento delle attività qui regolate e del loro pacifico ed armonioso sviluppo è responsabile il Settore Politiche sociali in collaborazione con un fiduciario/a nominato/a con decreto del Dirigente del Settore Politiche sociali.

Articolo 13

Vigilanza

I consigli di circoscrizione nel cui territorio si trovano gli orti sociali vigilano sulla loro corretta conduzione e segnalano eventuali irregolarità al Dirigente del Settore Politiche sociali.

Articolo 14

Controversie

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente regolamento che coinvolgano tra loro assegnatari o assegnatari e Comune, saranno risolte previo il tentativo obbligatorio di una conciliazione, in base a quanto stabilito nel regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia Mercatorum, che le parti all'atto dell'istanza di assegnazione devono dichiarare di conoscere ed accettare. In caso di fallito tentativo, le predette controversie saranno risolte in via esclusiva dal Tribunale di Pordenone